



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

art. 45 del D.Lgs. 36/2023



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Attività ammesse agli incentivi

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Art. 6 - Gruppo di lavoro

Art. 7 - Compatibilità e limiti di impiego

Art. 8 - Formazione professionale e strumentazione

Art. 9 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Art. 10 - Costituzione del fondo

Art. 11 - Criteri di ripartizione del fondo tra le varie attività

Art. 12 - Accertamento delle attività svolte

Art. 13 - Liquidazione dei compensi

Art. 14 - Coefficienti di riduzione dell'incentivo

Art. 15 - Casi particolari

Art. 16 - Rinvio

Art. 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli oneri relativi alle attività tecniche e la costituzione del fondo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito indicato anche come "Codice") e definisce le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli "incentivi per le funzioni tecniche" ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per le singole procedure di affidamento di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture.

Il presente regolamento trova applicazione nelle ipotesi in cui SDAG non preveda una diversa modalità di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione per il riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche esercitate per tutte le attività indicate nei commi successivi.

2. Possono essere ammesse all'incentivo le attività riferibili a contratti di lavori, sia appalti che concessioni, che secondo la legge (ivi comprese le eventuali direttive ANAC) siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica ovvero previa consultazione di due o più operatori economici. E' ammesso all'incentivo anche l'attività riferibile alla consultazione informale di più operatori economici in caso di affidamento diretto (cfr. Corte dei Conti, reg. contr. Veneto, deliberazione 21 settembre 2020, 121/2020/PAR).

3. Possono essere ammesse all'incentivo le attività riferibili a contratti di servizi e forniture, sia appalti che concessioni, quando è nominato il direttore dell'esecuzione.

4. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 14, comma 18 del Codice. Le somme da destinare agli incentivi sono inoltre corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.


5. Sono ammesse all'incentivo anche le attività riferibili alle operazioni di partenariato pubblico-privato.

6. Si precisa che l'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività individuale e di gruppo ed è corrisposto dall'Amministratore Unico (dal dirigente) tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e secondo l'accertamento e attestazione ad opera redatto dallo stesso dopo aver sentito il RUP.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "progetto": il progetto preliminare/studio fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione dell'opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura;





- b) "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale viene individuato per ciascun intervento da realizzare, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
- c) "collaboratori": personale tecnico e amministrativo, dipendente della Società, che collabora direttamente alle attività definite nel prosieguo, formalmente individuato;
- d) "gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di programmazione, di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 6.

Articolo 4 – Attività ammesse agli incentivi

1. In conformità al disposto di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice e di quanto indicato nell'Allegato I.10 al Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni inerenti alle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

2. Le funzioni tecniche di cui al presente articolo, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture espletate nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei termini di cui all'Allegato I.3 e costi prestabiliti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le forniture di acquisto di beni di consumo;
- le attività ordinarie e straordinarie di cui non ci si avvale di un contributo/finanziamento;



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), ovvero gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00 per i lavori ed inferiore ad € 140.000,00 per i servizi, le forniture e i servizi di ingegneria e architettura ivi compresa l'attività di progettazione, ove si proceda all'affidamento diretto con un unico operatore economico senza alcun confronto di preventivi.

4. Si precisa che è ammesso all'incentivo anche il dipendente "non tecnico" incaricato di svolgere la funzione di responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della L.R. FVG n. 14/2002.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, con atto formale da parte dell'Amministratore Unico dopo aver sentito il RUP, tra i dipendenti della Società che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti alle attività descritte nell'art. 4.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 45, comma 4 ultimo periodo del Codice il personale con qualifica dirigenziale è escluso dall'erogazione dell'incentivo. Si precisa che ai fini del presente comma non è da intendersi personale con qualifica dirigenziale quello inquadrato come quadro.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

1. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati dall'Amministratore Unico mediante apposita Delibera e vengono selezionati avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto per il singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.

3. Si precisa che la composizione del gruppo di lavoro è definita mediante Delibera dell'Amministratore Unico, sentito il Responsabile del Procedimento o il Responsabile di competenza.

4. Il provvedimento che individua il gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara dell'opera, del lavoro o del servizio e fornitura, l'importo del fondo non deve essere superiore al 2% del medesimo importo; (vedi Tabella A)
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo ed il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro, in funzione delle attività specifiche svolte.

5. Con provvedimento motivato dell'Amministratore Unico, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, può essere modificata o revocata la funzione tecnica assegnata. Con il provvedimento in



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

questione si provvede ad accertare l'attività svolta sino a quel momento dal soggetto incaricato e conseguentemente viene determinata la quota di incentivo ad esso spettante in relazione alle prestazioni espletate e provvedendo ad indicare le motivazioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca o di modifica.

6. In tutti i casi di sostituzione del Responsabile Unico del procedimento e di tutti gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al presente regolamento ed i relativi collaboratori, si precisa che ai soggetti sostituiti spetta il riconoscimento dell'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile del procedimento subentrante in caso di sostituzione di tale figura ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi.

Articolo 7 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento.

2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti a medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. L'incentivo eccedente il *quantum* a favore del singolo dipendente come indicato nel comma che precede e che non viene corrisposto incrementa le risorse delle quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o che sono prive dell'attestazione del dirigente oppure è destinato al fondo di cui all'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Società provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la Società fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 8 - Formazione professionale e strumentazione

Per i dipendenti incaricati delle funzioni di cui all'art. 4, la Società:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 9 - Approvazione e proprietà degli elaborati

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Società, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai già menzionati dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 - Costituzione del fondo

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA esclusa) rispettivamente di un Appalto, Concessione, Partenariato Pubblico Privato, Project Financing e dei relativi servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici, e da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA esclusa) per forniture e servizi, in tutti i casi in cui l'affidamento avvenga sulla base di una procedura concorrenziale anche negoziata e/o comparativa e/o di consultazione degli operatori.

2. La somma che costituisce il fondo è comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Società.

3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo. L'importo in questione verrà costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico e/o preventivo di spesa della singola opera o lavoro, servizio, fornitura. Nei quadri economici degli interventi è inoltre ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

4. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3, 5, 6 e 7 del Codice, il fondo è destinato:

- per un ammontare pari all'80% agli incentivi per le funzioni tecniche da ripartire secondo i criteri di cui al presente Regolamento;
- per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi al fondo per l'innovazione e dunque da impiegarsi, da parte della Società:
- per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- altra parte di detto ammontare è in ogni caso utilizzata:
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;





**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. La percentuale effettiva del fondo, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, è parametrata, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento da realizzare come indicato nella tabella A allegata al presente Regolamento.

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Codice. Nelle ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

7. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti dai dipendenti.

8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

9. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili degli errori citati.

Articolo 11 - Criteri di ripartizione del fondo tra le varie attività

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è approvata dall'Amministratore Unico, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere			
Fasi del Procedimento	Quota	Attività Specifica	
Fase di programmazione degli interventi art. 37 D.Lgs. N. 36/2023	10	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e biennale delle forniture e servizi	5
		preventivazione della spesa per investimenti	5
Fase di Progettazione e Affidamento ai sensi degli artt. 41 e 50 del D.Lgs. 36/2023	35	attività di valutazione preventiva dei progetti	5
		verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del Codice	5
		predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice;	10
		l'attività di Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati a far parte della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice;	15
Fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023	55	a) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) [1];	15
		b) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;	10
		c) collaboratori tecnico/giuridico-amministrativo;	20
		il personale al quale è formalmente affidata l'attività di ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del codice;	10
	100		100



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

Incentivi per Servizi e Forniture			
Fasi del Procedimento	Quota	Attività Specifica	
Fase di programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023	10	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e biennale delle forniture e servizi	5
		preventivazione della spesa per investimenti	5
Fase di Progettazione e Affidamento ai sensi degli artt. 41 e 50 del D.Lgs. 36/2023	35	attività di valutazione preventiva dei progetti	5
		verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del Codice	5
		predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice;	10
		l'attività di Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati a far parte della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice;	15
Fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023	55	a) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) [1];	15
		b) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;	10
		c) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo;	20
		il personale al quale è formalmente affidata l'attività di ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del codice;	10
	100		100

2. Le aliquote indicate nelle tabelle sopra riportate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. L'incentivo è comunque riconosciuto al responsabile unico del progetto e alle figure tecniche e amministrative incaricate nei limiti della prestazione svolta, anche qualora la direzione dei lavori, nonché i collaudi, siano in tutto o in parte affidati all'esterno della Società.

4. Nel caso in cui, avuto riguardo a ciascuna delle fasi del procedimento indicate nelle tabelle sopra riportate, intervengano più soggetti la ripartizione della quota prevista per ciascuna fase per garantire che ciascuno dei citati soggetti possa essere ammesso al beneficio tenuto conto dell'apporto effettivamente prestato si osserverà la seguente proporzione matematica: ferma la quota massima per ciascuna fase le quote dei singoli soggetti verranno suddivise prendendo a riferimento il monte totale delle ore impiegate per la fase in questione da parte di tutti i soggetti coinvolti e definendo, proporzionalmente, la percentuale di apporto di ogni singolo individuo.

5. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali, sono ripartiti i soli incentivi riferiti alle attività svolte e certificate con il relativo provvedimento, nonché a quelle del responsabile unico del progetto e dei tecnici e amministrativi strettamente correlate alle attività progettuali medesime.

6. Nel caso in cui si realizzi un'interruzione del procedimento di affidamento, l'incentivo è ripartito per le attività svolte, salvo il caso in cui l'interruzione dipenda da errori derivanti dall'espletamento delle attività incentivate. Il responsabile unico del progetto dà conto delle motivazioni del riparto parziale in un'apposita relazione.

Art. 12 – Accertamento delle attività svolte

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile di competenza, sentito il RUP, che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

2. Se le attività quali, Responsabile del Progetto, Direzione Lavori, Collaudo Tecnico/Amministrativo e Statico, vengono affidate a personale non dipendente della Società ma di altri Enti, eventuali riduzioni all'incentivo commisurate ai ritardi vengono indicate negli atti contrattuali.

3. Fermo restando quanto stabilito, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato della percentuale indicata all'articolo 14.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 10 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, prima ipotesi.

Articolo 13 – Liquidazione dei compensi

1. Con Delibera dell'Amministratore Unico, viene predisposta la liquidazione dei compensi e viene effettuata alle seguenti scadenze:

- a) per la **fase di programmazione, verifica preventiva e di affidamento**: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della procedura di affidamento;
- b) per la **fase di esecuzione**: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
- c) per il **ruolo di responsabile unico del procedimento**: il 40 per cento della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 60 per cento con l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

2. Ove i lavori, i servizi o le forniture abbiano durata contrattuale prevista pari o superiore ai dodici mesi, potrà essere operata la liquidazione di una quota annuale di cui al precedente punto b) in proporzione agli stati di avanzamento del contratto.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dell'anno precedente. La parte di incentivi eccedente il predetto 50 per cento verrà corrisposta nell'annualità immediatamente successiva.

4. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Società sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo.

5. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge.

6. Nel caso di avvicendamento del personale la liquidazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.

7. Nel caso in cui non si proceda alla stipulazione del contratto per ragioni sopravvenute o fatto non imputabile alla Società, l'incentivo è liquidato per le attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile unico del procedimento e dal direttore del servizio.



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

8. La Delibera dell'Amministratore Unico per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi trasmessa all'Ufficio del personale deve contenere l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Società alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo la Tabella contenuta nel presente Regolamento.

9. L'incentivo, in quanto salario accessorio, sarà erogato tramite cedolino stipendiale dall'Ufficio competente, contestualmente alle competenze stipendiali, entro il mese successivo alla Delibera di liquidazione, tenuto conto dei tempi di predisposizione degli stipendi (la documentazione per l'elaborazione dei dati ai fini dello stipendio viene inviata entro il 10 del mese in corso).

10. È onere del singolo dipendente comunicare al servizio competente al pagamento, entro il mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore, eventuali incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni, in modo da poter consentire, entro il termine di pagamento degli incentivi, la determinazione in ordine all'eventuale superamento dell'importo di cui sopra.

11. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico della Società, ovvero prive dell'accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del Fondo di cui all'art. 45, commi 5, 6 e 7 del Codice.

Articolo 14 - Coefficienti di riduzione dell'incentivo

1. A fronte di incrementi dei tempi, non conformi alle disposizioni di legge, l'incentivo sarà ridotto come indicato ai commi successivi.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verifichi il mancato rispetto dei tempi stabiliti nel progetto esecutivo o nel cronoprogramma dell'affidamento, le somme dell'incentivo spettanti alle figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi da parte del Responsabile/Dirigente, saranno proporzionalmente ridotte in percentuale a quella degli incrementi secondo il seguente schema:

- a) incremento dei tempi sino al 25% rispetto a quelli programmati: riduzione del 5%;
- b) incremento dei tempi sino al 50% rispetto a quelli programmati: riduzione del 10%;
- c) incremento dei tempi oltre al 50% rispetto a quelli programmati: riduzione del 15%.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, proroghe, revoche, risoluzioni contrattuali per accadimenti che non implicano responsabilità dirette dei soggetti coinvolti, a cause di forze maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non prevedibili e non imputabili al personale incaricato, a



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

I 11.02

rev. 02

sospensioni per accadimenti elencati all'art. 121 del codice, nel caso di varianti di cui all'art. 120 del codice, in sostanza per cause non imputabili al gruppo di lavoro o a cause imputabili alla Società.

4. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili al personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Articolo 15 - Casi particolari

E' possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti Pubblici, società partecipate, convenzioni ecc, avendo riguardo di indicare all'interno della Delibera anche le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente lavora.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia al D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.10 ed al successivo decreto che verrà adottato dal MIT dopo aver sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

2. Le norme del presente regolamento che risultino incompatibili con le norme di cui al comma precedente (e alle successive modifiche e integrazioni) vanno disapplicate. Si precisa inoltre che trovano automatica applicazione tutte le eventuali modifiche normative che dovessero intervenire e che non richiedano l'assunzione di scelte discrezionali da parte della Società.

Articolo 17 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di SDAG unitamente al provvedimento che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata.

TABELLA A) -

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE

I 11.02

rev. 02

Classi di importo servizi e forniture	Percentuale da applicare
Fino a euro 500.000,00	2%
Oltre euro 500.000,00	2%
Per la parte fino a euro 500.000,00 e per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

Incentivi per lavori e opere		
Fasi del Procedimento	Quota	Attività Specifica
Fase di programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. N. 36/2023	10	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e biennale delle forniture e servizi
Fase di Progettazione e Affidamento ai sensi degli artt. 41 e 50 del D.Lgs. 36/2023	35	prevenzione della spesa per investimenti
		attività di valutazione preventiva dei progetti
		verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del Codice
		predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice;
Fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023	55	l'attività di Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati a far parte della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice;
		a) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) [1];
		b) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
	100	c) collaboratori tecnico/giuridico-amministrativo;
		il personale al quale è formalmente affidata l'attività di ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del codice;
		15
		15
		10
		20
		10
		100

Incentivi per Servizi e Forniture		
Fasi del Procedimento	Quota	Attività Specifica
Fase di programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023	10	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e biennale delle forniture e servizi
Fase di Progettazione e Affidamento ai sensi degli artt. 41 e 50 del D.Lgs. 36/2023	35	prevenzione della spesa per investimenti
		attività di valutazione preventiva dei progetti
		verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del Codice
		predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17 e 18 del Codice;
Fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023	55	l'attività di Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati a far parte della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice;
		a) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) [1];
		b) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
	100	c) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo;
		il personale al quale è formalmente affidata l'attività di ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del codice;
		15
		15
		10
		20
		10
		100



